



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 9 DEL 09/03/2010

COMUNE DI RADDUSA
(Prov. di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Aibo Pretorio
in questo Comune dal 25/03/2010 al 24/04/2010

428 APR 2010



IL MESSO COMUNALE
Santo Pellegrino

Santo Pellegrino



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad una imposta, ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, secondo la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio sulle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Raddusa, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe V (quinta).

Art. 3

Categoria delle località

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio del Comune di Raddusa sono considerate in una sola categoria.

Art. 4

Regolamento e tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono determinati con deliberazione dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Le deliberazioni debbono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, qualora non modificate entro i suddetti termini, si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 5

Presupposto

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, e' soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità e' colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono esenti dall'imposta di pubblicità
4. Per i mezzi polifacciali, l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui il mezzo può essere circoscritto.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario, per il calcolo della superficie.
7. Le maggiorazioni di imposta sono cumulabili e si applicano alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
8. Se la pubblicità ordinaria e la pubblicità sui veicoli di cui all'art.12 e 13 viene effettuata in forma luminosa o illuminata, e' soggetta ad una maggiorazione del cento per cento.

Art. 8

Impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari sono ammessi sul territorio comunale secondo la tipologia consentita dalla legislazione vigente, dal nuovo Codice della Strada e dai Regolamenti urbanistici.
2. Ogni installazione di qualsiasi impianto pubblicitario, a carattere permanente o temporaneo, può essere consentita, nei modi e termini di legge, previa regolare presentazione di domanda da parte dell'utente e salvo i diritti di terzi ed i pareri tecnici dei vari uffici comunali interessati, nonché di altre Amministrazioni se richiesti dalle norme e nel rispetto delle previsioni di carattere urbanistico ambientale e della circolazione stradale.

Art. 9

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all' art. 6 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al servizio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, su appositi modelli messi a disposizione degli interessati dagli uffici preposti.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' obbligo del Comune di conguagliare il nuovo importo dovuto a quello pagato per lo stesso periodo.



3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modifiche degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del dovuto entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata, entro il medesimo termine, apposita denuncia di cessazione.

4. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi e proiezioni, (art. 12, 13 e 14 commi 1, e 3 del D.L.vo 507/93) si considera effettuata, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese, in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta secondo le disposizioni dell'art. 9, comma 1, del D.L.vo 507/93.

2. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero al suo Concessionario in caso di servizio dato in concessione su modello conforme a quello autorizzato da decreto ministeriale.

3. Il versamento deve essere effettuato con l'unico arrotondamento previsto dalle norme sull'Euro.

4. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta se di importo superiore a € 1.549,00 può essere pagata in tre rate trimestrali anticipate.

6. La riscossione coattiva dell'imposta e l'emissione dei relativi ruoli si effettuano secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 così come modificato dall'art.1 comma 164 della Legge finanziaria n.296 del 27/12/2006.

Art.11

Rettifica ed accertamento d'Ufficio

1. La rettifica o l'accertamento d'ufficio è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del D.lgs. 507/93 così come modificato dalla legge finanziaria n.296 del 27/12/2006 art.1 comma 161.

Art. 12

Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni riservatogli dalla legge.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni della sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Art. 13

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato e per anno

solare e' quella relativa alla classe di appartenenza del Comune, (classe V) come stabilito dall'art. 12 del D.Lvo 507/93.

2. Per le fattispecie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella indicata al comma 1.

3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa di imposta e' maggiorata del 50%; per quella superiore a metri 8,5, la maggiorazione e' del 100 per cento.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100% della tariffa base.

Art. 14

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l'imposta sulla pubblicità e' dovuta per anno solare secondo quanto previsto (art. 13 del D. Lgs .507/93) sulla base della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.

2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 15

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o analoghe strutture con impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, l'imposta si applica secondo le disposizioni e le tariffe riferite alla classe V di appartenenza del Comune di Raddusa, di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lvo 507/93.

2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta secondo le disposizioni e le tariffe, riferite alla classe V di appartenenza del Comune, previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del D.Lvo 507/93.

Art. 16

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità eseguita a mezzo striscioni o altri mezzi similari, da aeromobili, con palloni frenanti e simili, o attraverso apparecchi amplificatori e simili o mediante distribuzione anche con persone circolanti, si applica l'imposta secondo le disposizioni e le rispettive tariffe, riferite alla classe V di appartenenza del Comune, previste dall'art. 15 del D.Lvo 507/93.

Art. 17

Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

f) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopi di lucro.

Art. 18

Divieti e limitazioni

1. Nell'ambito del territorio comunale, di norma, si effettuano tutte le forme pubblicitarie previste dalla legislazione vigente, salvo, per esigenze di pubblico interesse e paesaggistiche, le seguenti fattispecie:

a) distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario mediante lancio comunque effettuato;

b) pubblicità od affissione effettuata con qualsiasi mezzo sostenuto ai pali della pubblica illuminazione o alla segnaletica della circolazione stradale;

c) La pubblicità od affissione effettuata sugli edifici di rilevanza artistica, monumentale e storica è consentita nel rispetto delle norme previste dal P.R.G..

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19

Finalità e titolarità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale è stabilita in misura non inferiore a 12 metri quadrati ai sensi dell'art. 18 comma 3 del decreto 507/93.

Art. 20

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, per i periodi e per la classe V di appartenenza del Comune, e' quella stabilita dall'art. 19 del D.Lvo 507/93.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente e' maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli e' maggiorato del 100 %.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto, sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9.

Art. 21

Riduzioni ed esenzioni del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinati, come indicato nell'art. 22, commi da 2 a 10 del D.Lvo 507/93.
2. Non sussiste l'obbligo per il Servizio Affissioni di tenere aperti i propri uffici nei giorni festivi e nelle ore notturne.

CAPO IV
NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA' ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23
Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto, si applicano le sanzioni tributarie e gli interessi, come specificato nell'art. 23 del D.Lgs.vo 507/93.

Art. 24
Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le disposizioni dell'art. 24 del D.Lgs.vo 507/93.

Art. 25
Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito in forma diretta o mediante affidamento a terzi soggetti.
2. Il Comune, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 26
Vigilanza

Art. 26
Vigilanza

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo funzionari tecnici ed amministrativi, anche del concessionario, muniti di specifica legittimazione, sono preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.

Art. 27
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Regolamento valgono le norme legislative dell'Ordinamento Generale e le disposizioni particolari concernenti l'Imposta comunale sulla Pubblicità e sul Diritto Pubbliche Affissioni di cui al Decr. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo dall'approvazione ed abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente regolanti la specifica materia.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Ambito e scopo del regolamento
- Art.2 - Classificazione del Comune
- Art.3 - Categoria delle località
- Art.4 - Regolamento e tariffe

CAPO II- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art.5 - Presupposto
- Art.6 - Soggetto passivo
- Art.7 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.8 - Impianti pubblicitari
- Art.9 - Dichiarazione
- Art.10 - Pagamento dell'imposta
- Art.11 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art.12 - Funzionario responsabile
- Art.13 - Pubblicità ordinaria
- Art.14- Pubblicità effettuata con veicoli
- Art.15 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art.16 - Pubblicità varia
- Art.17 - Riduzioni ed esenzioni
- Art.18 - Divieti e limitazioni

CAPO III- SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.19 - Finalità e titolarità del servizio
- Art.20 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art.21 - Riduzioni ed esenzioni del diritto
- Art.22 - Modalità per le pubbliche affissioni

CAPO IV - NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA' ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.23 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art.24 - Sanzioni amministrative
- Art.25 - Gestione del servizio
- Art.26 - Vigilanza
- Art.27- Rinvio
- Art.28 - Entrata in vigore